



Città di Potenza

--- * * * * *

Prov. n. 127 del Registro Provvedimenti del Sindaco

OGGETTO: divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di qualsiasi genere nelle piazze e vie della Città, nel centro storico ed in particolare in Piazza M. Pagano per il periodo dal 31 dicembre 2018 al 1 gennaio 2019.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che negli ultimi anni è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- che ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità, a danno di quanti, per imprudenza o imperizia, utilizzano o entrano in contatto con simili prodotti;
- che esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi di libera vendita, trattandosi comunque di materiali esplodenti, in grado di provocare lesioni anche di grave entità sia a chi li maneggia, che a chi ne viene fortuitamente colpito;
- che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici e non, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento;

DATO ATTO che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio e di petardi, lo scoppio di bombette, mortaretti ed il lancio di razzi è sempre causa di disturbo e lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di quanti non rispettano le precauzioni minime d'utilizzo e/o per la presenza di minori;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, sempre attenta alla tutela della sicurezza ed della pubblica incolumità, ritiene comunque insufficiente ed inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, e si appella soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza propria e degli altri, animali compresi;

CONSIDERATO che, nel centro storico ed in particolare in Piazza Mario Pagano sono in programma alcune iniziative che, sicuramente, richiameranno notevole afflusso di pubblico, di ogni fascia d'età, che è solito assembrarsi per festeggiare il Capodanno con esplosione di petardi, fuochi d'artificio ed altro, che potrebbero causare danni all'incolumità delle persone e degli animali, danneggiamenti agli edifici, nonché pericolo d'incendio;

ATTESA la necessità di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, che si determinerebbero consentendo l'accensione di petardi e simili in zone molto affollate;

RILEVATO che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dall'art.7 della Legge 241/90 non si applicano alle ordinanze rivolte alla generalità dell'utenza, ai sensi dell'art. 13 della predetta legge.

RITENUTO opportuno e urgente procedere per i motivi espressi in premessa.

VISTI:

- il Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e le successive modifiche apportate con il Decreto Legislativo 25 settembre 2012 n. 176 in materia di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici; l'art.54, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti contingibili ed urgenti necessari per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, informandone preventivamente il Prefetto;
- la Legge della Regione Basilicata n.41 del 29 dicembre 2009, recante la disciplina della Polizia Locale e le politiche di sicurezza urbana, la quale statuisce che la Polizia Locale garantisce un adeguato controllo del territorio e concorre alla salvaguardia dei diritti di sicurezza dei cittadini;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa e qui integralmente richiamati, **di non utilizzare prodotti pirotecnici, anche se di libera vendita, nelle piazze e vie della Città e di tutto il centro storico, per il periodo dal 31 dicembre 2018 al 1 gennaio 2019.**

Inoltre, a tutela della salute degli animali domestici e non, è vietato anche nelle zone rurali l'uso dei cosiddetti "botti" o "bombe" che, con l'emissione di rumori esplosivi, arrecano nocumento grave alla salute della fauna

INFORMA CHE

- le violazioni a quanto sopra stabilito saranno punite, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni in materia, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50 a Euro 500, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000;
- all'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi seguendo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981. Qualora il fatto accertato integri gli estremi di una o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del Codice di Procedura Penale.

RACCOMANDA

- di non raccogliere eventuali artifici inesplosi, che dovessero rinvenirsi in strada;
- di acquistare prodotti esclusivamente presso rivenditori autorizzati, assicurandosi che siano muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico, ricordando che solo ed esclusivamente gli artifici cosiddetti "declassificati" sono da intendersi di libero commercio;
- di non affidare ai minori prodotti che, anche se non espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego o comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo in caso di utilizzo maldestro;
- di accendere i botti in zone isolate e comunque a debita distanza da persone e animali, evitando tassativamente zone affollate per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi e tutte le aree nelle quali le esplosioni dei prodotti pirotecnici potrebbero ingenerare incendi.

DISPONE

- ✓ di trasmettere la presente ordinanza, in via preventiva, al Prefetto di Potenza;
- ✓ di curare la diffusione e pubblicazione attraverso l'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi e mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale di questo Ente;
- ✓ salvo che il fatto non costituisca grave violazione, per cui si procede a norma del codice penale, per la violazione della presente ordinanza, trova applicazione quanto previsto dall'art. 7 bis del D.lgs 267/2000
- ✓ per il rispetto della presente ordinanza sono competenti tutte le forze di polizia;

AVVERTE

chiunque ne abbia interesse, avverso la presente ordinanza, potrà proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Basilicata da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero in alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 19 dicembre 2018

Il Sindaco
Ing. Dario De Luca